

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL DECRETO N. 249/2010.

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583, con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia n. 50, qui di seguito denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe NOVELLI, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università.

E

L'istituto scolastico	<u>Istituto Comprensivo Fara Sabina</u>		
codice meccanografico	<u>RIIC827009</u>		
con sede legale in	<u>Fara in Sabina - Passo Corese</u>		
Prov.	<u>Rieti</u>	CAP	<u>02032</u>
Via	<u>Piazza della Libertà</u>	n.	<u>3</u>

qui di seguito denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico,

Prof./Prof.ssa	<u>Ileana Tozzi</u>		
nato/a a	<u>RIETI</u>	Prov.	<u>RI</u>
il	<u>10</u>	<u>/02</u>	<u>/1954</u>

domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

VISTO il Decreto del MIUR, n. 249 del 10 settembre 2010, "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007", e in particolare gli articoli 5 e 13 che disciplinano i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il comma 1 dell'art. 13, del Decreto che stabilisce che *“le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi”*, devono, *“comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado”*;

VISTO l'art. 12 comma 1, dello stesso Decreto che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è prevista la predisposizione di un elenco regionale di Istituzioni scolastiche accreditate con cui le Università stipulano apposite convenzioni;

VISTO D.M. del 30 settembre 2011, che detta *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010”* e in particolare:

- ❖ definisce nell'Allegato B, insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, e crediti formativi universitari. Nello specifico suddivide il Tirocinio di 300 ore in 150 ore per il tirocinio diretto e 150 ore per il tirocinio indiretto. Nelle attività di tirocinio indiretto comprende, per 75 ore, l'attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).;
- ❖ prevede che le attività di Tirocinio, debbano essere svolte presso le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 3, lettera e), dello stesso Decreto, come integrato dal D.M. n. 93 del 30 novembre 2012;
- ❖ prevede all'art. 3, lettera d), l'utilizzo, in qualità di tutor dei tirocinanti, di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;

VISTO il D.M. dell'8 novembre 2011;

VISTO il D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019 che detta *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”* integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011;

VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 e in particolare il comma 3 dell'art. 8 nel quale è previsto che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche con cui stipulano intese per il tirocinio didattico la corresponsione di una quota del contributo di iscrizione versato dai tirocinanti;

PREMESSO

- ❖ che l'Università ha istituito i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. n. 249/2010;
- ❖ che l'Istituto è compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione Lazio per l'accoglienza di tirocinanti per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno;
- ❖ che nel caso in cui l'Istituto non sia compreso negli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate nella regione Lazio per l'accoglienza di tirocinanti per il tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno:
 - il tirocinante dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa, la regione presso la quale l'Istituto è accreditato ovvero di rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 6 del DM 30 novembre 2012, n. 93;
 - l'Istituto dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012;
 - l'Istituto dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Università e l'Istituto si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, per lo svolgimento delle attività formative di tirocinio didattico, disciplinate dal D.M. n. 249/2010 e dal D.M. 30 settembre 2011 richiamati in premessa, ai quali si rinvia per tutto ciò che non è espressamente definito nella presente convenzione.

Articolo 2

L'Istituto, ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta dell'Università, gli studenti tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità e a garantire le condizioni logistiche e formative necessarie all'espletamento delle attività di tirocinio.

Articolo 3

Il tirocinio diretto (o dimensione operativa) si espleta, presso l'Istituto, in un arco temporale non inferiore ai 5 mesi per 150 ore ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'Istituto.

Le attività di tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su "progettualità" concertate tra Università e Istituto che siano coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale.

Il tirocinio indiretto di 150 ore comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori, e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Università e presso l'Istituto. Tali attività riguardano:

- la rielaborazione dell'esperienza professionale;
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale.

L'attività di tirocinio indiretto comprende anche attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC).

Articolo 4

Il tutor del tirocinante è un docente individuato e nominato dal dirigente scolastico o coordinatore didattico, tra i docenti che prestano servizio presso l'Istituto. È scelto sulla base della disponibilità, del curriculum vitae, dell'incarico di insegnamento di durata non inferiore ai sette anni, e secondo le seguenti priorità:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio;
- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).

Il tutor del tirocinante accoglie ed assiste il tirocinante e ne organizza l'attività. Al tirocinante non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità del docente tutor.

Articolo 5

L'Istituto si impegna a comunicare all'Università:

- cognome e nome del tutor individuato per ogni tirocinante accolto;
- condividere con l'Università un progetto formativo di tirocinio
- mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali ed il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

L'Istituto garantisce, ai sensi della normativa vigente, le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli studenti tirocinanti nonché tutti gli adempimenti

previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e salute per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Istituto.

Articolo 6

L'Università si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto formativo di tirocinio;
- fornire un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze;
- rilasciare la certificazione nominale al docente tutor dei tirocinanti;
- assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di sinistro che accada durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare l'incidente secondo le modalità ed entro i tempi previsti della normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università stessa;
- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012, per ogni tirocinante accolto un contributo pari a € 300,00 (euro trecento/00).

Il contributo sarà versato dall'Università all'Istituto in unica soluzione al termine dei tirocini attivati.

Il versamento dell'importo avverrà mediante accredito sul conto corrente della Tesoreria Unica il cui IBAN è:

IT11B0306914601100000046121

Articolo 7

Il tirocinio ha natura esclusivamente formativa e persegue obiettivi didattici, pertanto non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Articolo 8

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo con la supervisione del tutor assegnato;
- ~~rispettare le regole dell'Istituto;~~
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, durante e dopo il tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
- frequentare l'Istituto nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

Qualora, per causa di forza maggiore, la presenza del tutor del tirocinante non sia assicurata, il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in copresenza con i docenti dell'Istituto.

Al termine del percorso, l'Istituto redige una relazione sottoscritta dal tutor del tirocinante che, riporti:

- il numero di ore di tirocinio svolte (tale numero deve essere pari a quello richiesto dalla normativa vigente) con allegato il foglio presenze (fornito dall'Università);
- le attività svolte durante il tirocinio

Articolo 9

Per il Tirocinio, diretto ed indiretto, non è possibile utilizzare la formazione on-line né la formazione blended.

Articolo 10

L'Università e l'Istituto provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR, e successive modificazioni o integrazioni.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per l'Istituto:

Titolare del Trattamento:	<u>Istituto Comprensivo Fara Sabina</u>		
indirizzo e-mail	<u>riic827009@istruzione.it</u>		
con sede legale in	<u>Fara in Sabina - Passo Corese</u>		
Prov.	<u>Rieti</u>	CAP	<u> </u>
Via	<u>Piazza della Libertà</u>	n.	<u>3</u>

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail

Per l'Università:

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo e-

mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC rpd@pec.torvergata.it.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti ai fini della gestione del corso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità oggetto della presente convenzione e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre l'Istituto viene nominato Responsabile trattamento ai sensi dell'art.28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti deve essere riferito alla sola finalità di formazione degli studenti, prevista dal Corso in parola.

In particolare l'Istituto in qualità di Responsabile del trattamento si impegna affinché i dati personali:

- vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione dell'atto aggiuntivo;
- siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;
- siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Inoltre l'Istituto si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.

Per quanto gli obblighi qui non esplicitati si deve far riferimento al già menzionato art. 28 del GDPR.

Articolo 11

La presente convenzione è valida ed efficace per un anno a far data dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriore anno mediante comunicazione scritta tra le parti.

Articolo 12

L'Università e l'Istituto si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, l'utilizzazione del logo di ciascuna Parte, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 13

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972

Articolo 14

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

La collaborazione e il rapporto costante che si instaura tra l'Università e l'Istituto potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa. Il rapporto fra l'Università e l'Istituto si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, l'Università e l'Istituto si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Articolo 16

Il tirocinante, durante le attività oggetto della presente Convenzione, è coperto da polizza assicurativa:

- Polizza RCT/O, UnipolSai num. 65.149948891 valida dal 31.10.2016 al 30.04.2021
- Polizza Infortuni, UnipolSai num. 77.149949019 valida dal 31.10.2016 al 30.04.2021.

Per l'Istituto
Il Dirigente Scolastico

Ileana Tozzi

(_____)

Ileana Tozzi



Per l'Università
Il Rettore

(Prof. Giuseppe Novelli)